

**Comunità montana Tanagro Alto e Medio Sele
-Provincia di Salerno-**

Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali

Approvato con deliberazione di giunta esecutiva n.109 del 23.12.2015

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento ad avvocati degli incarichi di rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell'ente, ogni qualvolta la comunità montana sia costretta a ricorrervi per resistere o promuovere liti a tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi.

Art. 2 – Elenco degli avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali legali è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio in giudizio.

2. L'Elenco è suddiviso in categorie, differenziate per tipologia di contenziosi:

- a) contenziosi amministrativi;
- b) contenziosi in sede civile in funzione del giudice del lavoro;
- c) contenziosi penali;
- d) contenziosi tributari;
- e) contenziosi innanzi al giudice di pace;
- f) contenzioso in sede civile.

L'iscrizione in elenco per la categoria "contenziosi penali" è limitata alle ipotesi in cui l'Ente assuma a proprio carico l'onere di difesa del dipendente nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del ccnl (comparto regioni – autonomie locali) del 14 settembre 2000.

3. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del dpr n.445/2000:

- I dati anagrafici e professionali;
- l'iscrizione all'albo professionale;
- l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- l'insussistenza, al momento della richiesta, di contenzioso o incarico legale in essere contro la comunità montana, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale;
- il ramo di specializzazione;
- la dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall'ente comunitario;
- l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.

4. Alla domanda deve essere allegato *curriculum* formativo - professionale dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata.

5. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal responsabile del servizio contenzioso.

6. L'iscrizione nell'elenco avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande e l'eventuale diniego è disposto dal responsabile con provvedimento tempestivamente comunicato al legale interessato.

7. I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro *curricula* e chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

8. L'elenco viene aggiornato con cadenza annuale entro il 31 gennaio, previo esame delle domande di iscrizione pervenute entro il 31 dicembre.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. Possono essere iscritti nell'elenco gli avvocati, singoli o associati che:

- siano iscritti al relativo albo professionale da almeno 3 (tre) anni;
- si trovino nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;
- non si trovino nelle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'ente comunitario, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- non abbiano contenzioso o incarico legale in essere contro la comunità montana, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale;

Il mancato possesso o il venir meno anche di un solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione o l'esclusione dell'elenco.

Art. 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1. La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta esecutiva che valuta accuratamente la fondatezza dei motivi e fornisce le principali indicazioni necessarie al conferimento dell'incarico. Il conferimento dell'incarico legale è disposto dal responsabile di area competente per materia mentre spetta al presidente il conferimento della procura alle liti.

2. Nell'affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco si osservano i seguenti criteri:

- a) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- b) avere già difeso l'ente comunitario con successo in vertenze dello stesso ramo;
- c) ramo di specializzazione ed esperienze risultanti dal *curriculum*;
- d) foro di competenza della causa affidata;
- e) a parità di condizioni stabiliti dai punti c) e d) viene adottato il principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.

3. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati.

4. Non possono essere conferiti incarichi in nome e/o per conto dei comuni dell'ambito comunitario.

Art. 5 - Deroghe

1. L'amministrazione si riserva la facoltà di derogare motivatamente ed in via eccezionale ai criteri fissati dal presente regolamento, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

Art. 6 – Competenze economiche

1. Il compenso per l'incarico legale nei giudizi davanti ai Giudici ordinari, amministrativi, tributari e speciali, arbitri, commissioni, collegi con funzioni giurisdizionali viene stabilito entro i limiti massimi degli importi stabiliti di seguito, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del d.l. n. 223 del 4.7.2006:

Valore del giudizio e importi massimi liquidabili per l'intero giudizio

per le cause di valore fino a euro 600,00 il compenso va fino a 350,00 euro;

per le cause di valore da 600,01 euro fino a 5.200,00 il compenso va fino a 600,00 euro;

per le cause di valore da 5.200,01 euro a 25.900,00 euro il compenso va fino a 1.000,00 euro;

per le cause di valore da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro il compenso va fino a 1.250,00 euro;

per le cause di valore da 51.700,01 euro fino a 103.300,00 euro il compenso va fino a 1.500,00 euro;

per le cause di valore da 103.300,01 fino a 258.300,00 euro il compenso va fino a 2.000,00 euro;

per le cause di valore da Euro 258.300,01 fino a 516.500,00 euro il compenso va fino a 2.500,00 euro;

per le cause di valore da 516.500,01 fino a 1.549.400,00 euro il compenso va fino a 3.000,00;

per le cause di valore da 1.549.400,01 fino a 2.582.300,00 euro il compenso va fino a 4.000,00 euro;

per le cause di valore oltre i 2.582.300,01 euro il compenso massimo va fino a 4.500,00 euro.

2. Per le cause di valore indeterminabile innanzi al Giudice di Pace fino a euro 500,00, innanzi alle altre Magistrature, in primo grado fino a euro 1.500,00, superiori (Corte d'Appello, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione) gli importi di cui sopra sono incrementati del 20%.

3. Per i procedimenti speciali, esecutivi e tavolari gli importi sopra riportati sono ridotti del 20%.

4. Per i giudizi innanzi al giudice di pace per responsabilità civile 600,00 euro più spese accessorie.

5. Per i giudizi innanzi al tribunale di primo grado per responsabilità civile 900,00 euro oltre spese accessorie.

6. I compensi massimi individuati ai commi precedenti sono da intendersi al netto di I.V.A. e degli oneri previsti per legge (C.N.A.) e comprensivi della ritenuta d'acconto; i suddetti compensi sono al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli).

7. In caso di ricorso amministrativo con istanza cautelare, in considerazione della maggiore attività legale richiesta, l'importo massimo determinato in tabella è maggiorato del 15%.

8. Qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, il limite massimo del compenso è determinato secondo il giudizio avente valore più alto, maggiorato del 20% per ciascun ulteriore incarico connesso, fino ad un massimo del 100% dell'importo stabilito per il giudizio principale. La maggiorazione dell'importo massimo del compenso nella misura del 20% si applica anche per ogni ricorso per motivi aggiunti e per ogni chiamata di terzo, fatto salvo eventuale diverso accordo con il professionista.

9. In caso di soccombenza della controparte e/o di rinuncia agli atti con condanna della controparte alla rifusione di spese legali in misura maggiore di quella prevista dal presente regolamento, al legale incaricato viene corrisposta la maggiore somma determinata dal Giudice, senza però che tale maggiore somma incida sul bilancio dell'ente comunitario.

10. Qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), vengono corrisposte le competenze nella misura indicata in tabella ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa.

11. Le somme pattuite saranno corrisposte al professionista previa presentazione della fattura elettronica.

12. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, senza null'altro pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti della Comunità Montana.

13. In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. b) e d), non è dovuto alcun compenso al professionista per l'attività espletata.

Art. 7 – Estensione delle attività

1. Qualora ne ravvisi l'utilità, ai fini dell'acquisizione di ogni e qualsivoglia ulteriore elemento utile da far valere in giudizio, l'Amministrazione può disporre l'estensione dell'incarico mediante conferimento all'Avvocato individuato di ulteriori attività, connesse all'incarico principale.

2. L'entità del compenso per l'estensione degli incarichi di cui al comma precedente viene concordata tra le parti, nel rispetto dei criteri di congruità e proporzionalità.

Art. 8 – Registro degli incarichi

1. Il registro degli incarichi legali è istituito presso il servizio contenzioso e deve contenere le annotazioni degli incarichi conferiti, dei corrispondenti oneri finanziari, nonché delle altre informazioni relative a ciascun incarico.

Art. 9 – Obblighi dell'incaricato

1. Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo:

- a) di aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico;
- b) relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio;
- c) trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.);
- d) comunicare tempestivamente all'ente ogni decisione del giudice inerente direttamente o indirettamente la vertenza oggetto d'incarico e soprattutto non far mai decorrere i termini per impugnare e/o fare appello alle decisioni avverse l'ente montano;
- e) di richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali.

2. Il legale ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il responsabile dell'area competente deve revocare l'incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse può nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da incrinare il relativo rapporto fiduciario.

3. La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale, in ogni caso, determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco.

Art. 10 – Revoca degli incarichi

1. Il responsabile di area competente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nei seguenti casi:

- a) venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'elenco;
- b) manifesta negligenza o errori evidenti;
- c) conflitto di interesse;
- d) ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- e) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;

f) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi dell'art. 9 co. 2.

2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

3. La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) determina altresì la cancellazione dall'elenco degli avvocati.

Art. 11 – Cancellazione dall'elenco

1. Il responsabile del servizio contenzioso su proposta del responsabile dell'area competente dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano persi i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere;
- non abbiano comunicato la causa di incompatibilità o conflitto di interessi come previsto dall'art. 9.

2. La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

3. Il professionista che sia stato cancellato dall'elenco può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi almeno 5 anni dal provvedimento di cancellazione.

Art. 12 – Pubblicità

1. Per favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'elenco la comunità montana attua le più opportune forme di pubblicità, mediante avviso pubblico all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale.

2. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Art. 13 – Trattamento dei dati

1. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il d.lgs. n. 196/2003 e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 14 – Norme di rinvio –

1. Per quanto non disciplinato da presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense in vigore.

Art.15 - Entrata in vigore -

1. Il presente regolamento entra in vigore divenuta eseguibile la deliberazione consiliare di approvazione .